

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, **Presidente**; dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 dicembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE GIACCHERINI (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 2396/1101 pf11-12/SP/blp del 25.10.2012).

Con provvedimento del 25.10.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- Il Sig. Emanuele Giaccherini, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Juventus FC Spa;
- la Società Juventus FC Spa:

Per rispondere:

il calciatore Emanuele Giaccherini della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 del CGS per avere esibito, in data 13 maggio 2012, mentre era a bordo dell'autobus della Società Juventus FC Spa, circolante in Torino, in occasione della sfilata organizzata a seguito della vittoria del campionato 2011-2012, uno striscione dal contenuto offensivo recante la scritta "il gol di Muntari mettilo nel c..."

La Società Juventus FC Spa della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Emanuele Giaccherini e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Emanuele Giaccherini e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Emanuele Giaccherini, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)“];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Emanuele Giaccherini;*
- *ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società Juventus FC Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3075/280pf12-13/SP/blp del 23.11.2012).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3073/279 pf12-13/SP/blp del 23.11.2012).

Il deferimento

Con atto del 23.11.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale A) il Sig. Nicola Rigamonti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio e agosto 2012 (I bimestre), nei termini stabili dalla normativa federale; B) la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Con ulteriore atto del 23.11.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale A) il Sig. Nicola Rigamonti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio e agosto 2012 (I bimestre), nei termini stabili dalla normativa federale; B) la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

La AC Monza Brianza 1912 Spa, in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante (nominato dall'assemblea soci in data 25/10/2012), Dott. Maurizio Prada, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC, ha fatto pervenire, in data 8/12/2012, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenzia che:

- vi è stato un cambiamento della compagine sociale della AC Monza Brianza 1912 Spa ed i nuovi soci hanno dovuto sanare la pregressa ingente debitoria;
- la Società sportiva non nega il mancato pagamento degli emolumenti, bensì la applicazione, al caso di specie, della violazione dell'art. 85 lettera C par. IV delle NOIF relativa alla mancata comunicazione da parte della Società sportiva del versamento delle ritenute Irpef. Ed infatti, l'obbligo di versare dette ritenute maturerebbe solo a seguito del pagamento degli emolumenti. Tale indirizzo troverebbe conferma nella determinazione del legislatore sportivo di aver previsto due distinte ipotesi di violazione. L'unico caso in cui una Società potrebbe essere sanzionata per la mancata comunicazione del versamento delle ritenute Irpef si verificherebbe quando siano corrisposti gli emolumenti e non siano versati i contributi;
- al caso in esame sarebbero applicabili le circostanze attenuanti, anche in considerazione della grave situazione economica rinvenuta, nella AC Monza Brianza 1912 Spa, dalla nuova compagine societaria.

Conclude chiedendo: *“che l'III.ma Commissione disciplinare nazionale voglia disporre il proscioglimento della Società da ogni addebito di cui al deferimento del 23/11/2012 n. 280 con la formula meglio vista ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, voglia applicare una riduzione della sanzione disciplinare applicabile per effetto della trascurabilità della asserita violazione ovvero per la sua eccezionalità ovvero per la sussistenza delle circostanze attenuanti indicate in narrativa”.*

Il Sig. Nicola Rigamonti non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo.

Alla riunione del 13/12/2012, previa riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Nicola Rigamonti la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della AC Monza Brianza 1912 Spa il quale, nel richiamare le difese esposte nello scritto difensivo, si è riportato alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La documentazione posta a base del ricorso conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Le difese del sodalizio sportivo confermano il mancato versamento degli emolumenti contestati.

Risulta irrilevante al fine della presente decisione sia la grave situazione finanziaria (in cui versava la Società) che, si afferma, ha indotto la stessa a non corrispondere e a non comunicare all'Organo sportivo competente l'avvenuto versamento delle ritenute, sia il mutamento della compagine sociale.

Neppure può essere condivisa l'interpretazione elaborata dalla difesa della AC Monza Brianza 1912 Spa in relazione al versamento dei contributi Irpef, tesi secondo la quale la applicabilità dell'art. 85 lett. C. par. V sarebbe limitata alla sola ipotesi di pagamento degli emolumenti e di mancato versamento delle ritenute.

Si deve ritenere, infatti, che il Legislatore sportivo, indicando nelle NOIF i termini per la comunicazione dell'avvenuto versamento, abbia voluto individuare date certe al fine di far rispettare la tempistica dei pagamenti relativa agli emolumenti ed alle ritenute.

Lo stesso Legislatore sportivo non subordina la applicabilità del art. 85 lett. C. par. V (versamento delle ritenute Irpef) all'avvenuto pagamento dello stipendio, prevedendo, invece, che alle date ivi indicate debba essere comunicato l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef in favore dei dipendenti delle Società sportive.

L'accertato compimento degli illeciti, nonché la riunione dei procedimenti e l'applicazione dei principi sulla continuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Nicola Rigamonti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FEDELE (Agente di Calciatori) - (nota n. 2100/871 pf11-12/SP/blp del 15.10.2012).

Con atto del 15 ottobre 2012 il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C. Il Sig. Fedele Enrico, Agente di Calciatori per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1, del CGS, per avere, in occasione del calciomercato di gennaio all'interno dei locali nei quali lo stesso si svolgeva, proferito con tono minaccioso, elevato e molto concitato, nei confronti del Sig. Criscitiello Michele, giornalista professionista, alcune frasi irrispettose ed offensive, nonché per aver attinto il medesimo Criscitiello con un colpo sul viso, tanto da procurargli lesioni personali che rendevano necessario le cure del presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale "Fatebenefratelli" di Milano.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Enrico Fedele, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Enrico Fedele, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Enrico Fedele, sanzione della sospensione della licenza di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) di sospensione della licenza, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza di mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico del Sig. Enrico Fedele.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGLI TARE, ARMANDO ANTONIO CALVERI (Dirigenti tesserati per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 9103/001 pf11-12/SP/SS/blp del 18.6.2012).

Con atto del 18.06.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare:

- TARE Igli, all'epoca dei fatti tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 5 CGS anche in relazione all'art. 1 e 2 del “Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2011-2012”, per aver ottenuto il pass per l'accesso all'area Federale pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle Società di appartenenza quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, ovvero per non essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

- CALVERI Armando Antonio, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 in relazione agli artt. 1 e 2 del Regolamento di accesso all'area del calcio mercato 2011-2012, per avere, quale Segretario Generale della Società SS Lazio Spa, richiesto, come risulta dalla firma apposta in calce, l'accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di “Direttore Sportivo” pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento.

- la Società SS Lazio Spa;

Per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S: in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

Il suddetto procedimento deriva da uno stralcio delle posizioni degli odierni deferiti, disposto da questa Commissione con C.U. n. 31 del 15.10.2012, nell'ambito del deferimento il cui numero è indicato in epigrafe, e per cui altre posizioni sono state definite.

Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 2 ottobre 2012 la Società SS Lazio Spa e i deferiti Calveri Armando Antonio e Tare Igli, eccepiscono preliminarmente l'inidoneità del “Regolamento di accesso all'area del calcio mercato”, atto emanato dall'ADISE su delega della FIGC, ad integrare la qualifica di norma statutaria o atto federale richiamato dall'art. 1 CGS; nel merito che il tesserato Tare, dopo aver superato l'apposito corso, aveva presentato fin dal 2009 domanda di iscrizione nell'elenco dei direttori sportivi senza ricevere riscontro alcuno, ritenendo in perfetta buona fede che, a

distanza di due anni, la domanda fosse stata accolta, concludendo per l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità in capo ai deferiti.

Esaurita la discussione, il difensore dei deferiti riportandosi ai propri scritti difensivi insiste per il proscioglimento da ogni addebito, mentre il rappresentante della Procura federale conclude per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Tare Igli;
- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Calveri Armando Antonio;
- € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda alla Società SS Lazio Spa;

Preliminarmente, in riferimento al cd. "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato" ed in conformità all'orientamento di questo Organo di Giustizia (cfr. C.U. n. 31 del 15.10.2012), è opportuno premettere che detto atto disciplina l'accesso all'Area Federale per lo svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori e viene concordato tra le parti interessate e trasmesso annualmente dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, alla Procura Federale, all'A.DI.SE. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. All'art. 1 del "Regolamento" per le Società Professionistiche, è stabilito che potranno avere accesso gli operatori inseriti nell'apposito modulo, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché regolarmente iscritti nel modello di censimento delle Società quali Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. Se da un lato, come osservato in precedenti pronunce dalla C.G.F. (su tutte C.U. 106 del 9 febbraio 2009), è pacifico che le disposizioni regolamentari che regolano l'accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori professionisti, *"non costituiscono norme federali"*, dall'altro, ad avviso di questa Commissione, il "Regolamento" rientra nelle categorie degli "atti federali", con il conseguente riconoscimento dell'efficacia vincolante dello stesso nei confronti dei tesserati.

Come ribadito anche di recente dalla C.G.F. (sez. I, C.U. 175/2011-12 del 16.12.2011) dal momento che il "Regolamento" stabilisce che *"potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento della Società"*, lo stesso atto prevede espressamente, quale condizione necessaria per l'accesso all'area federale, l'iscrizione nel modulo di censimento, con la conseguenza che essere solo "tesserati" non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all'Area Federale.

Premesso ciò, il proposto deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta provato che il Sig. Tare Igli, nel corso dello svolgimento della sessione del "Calciomercato 2011", svoltasi presso l'Atahotel Executive di Milano, otteneva il *pass* di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della Società con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società stessa, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. In particolare, il deferito veniva accreditato in data 24.06.2011 quale rappresentante della Società ed in data 31.08.2011 con la qualifica di "Direttore Sportivo", non risultando iscritto nell'elenco Speciale dei Direttori Sportivi né risultando tale qualifica dal foglio di censimento, ove veniva indicato solo come "Dirigente Accompagnatore della 1^a squadra".

Per le considerazioni espresse in premessa, a nulla rileva quanto eccepito dalla difesa circa il tesseramento del Tare con la Società SS Lazio, atteso che tale condizione non è sufficiente per essere ammesso all'area federale del calciomercato.

Del pari, non può trovare accoglimento l'ulteriore motivazione adottata dalla difesa dell'incolpato con la memoria difensiva e ribadita in sede di discussione, dell'esistenza della "buona fede" e di una sorta di "affidamento" di aver ottenuto l'iscrizione nell'albo speciale dei Direttori Sportivi, considerato che la domanda inoltrata nel 2009 non aveva ricevuta risposta alcuna. Tale giustificazione appare assolutamente non condivisibile, in quanto non esiste nel caso di specie nessuna forma di silenzio-assenso ma, in analogia per quanto avviene per i tesseramenti, perché possa ritenersi valido l'inserimento nell'Elenco dei Direttori Sportivi, è necessario attendere il nulla-osta della Federazione.

Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal deferito integra la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 1 del citato Regolamento, così come per il Segretario della Società Sig. Calveri avendo quest'ultimo richiesto l'accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di "Direttore Sportivo" pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento.

Delle violazioni ascritte ai propri tesserato, è chiamata a rispondere anche la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Tare Igli l'inibizione di mesi 2 (due);
al Sig. Calveri Armando Antonio l'inibizione di giorni 15 (quindici);
alla Società SS Lazio Spa l'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO BORRI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Città di Pontedera), FURIO VALCAREGGI (Agenti di calciatori), Società FC Empoli Spa ▪ (nota n. 2151/868 pf11-12/SP/blp del 17.10.2012).

Con atto del 17 ottobre 2012 il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Borri Federico, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società FC Empoli Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori e all'art. 28 delle N.O.I.F., in quanto al momento del conferimento del mandato all'Agente Valcareggi Furio si qualificava come calciatore professionista, mentre in realtà rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie", il Sig. Valcareggi Furio, Agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Borri Federico, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore, e la Società FC Empoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato, all'epoca dei fatti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Federico Borri e Furio Valcareggi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Federico Borri e Furio Valcareggi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, ["pena base per il Sig. Federico Borri, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Furio Valcareggi, sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta)"]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la FC Empoli Spa; è altresì comparso per la Società il Dott. Calistri, il quale ha concluso per il proscioglimento della Società.

Il procedimento trae origine dalla missiva del 22 febbraio 2012, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 17 gennaio 2012, dal calciatore Borri Federico all'agente Valcareggi Furio, in quanto "*all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista*".

Va considerato che la Federazione Italiana Giuoco Calcio qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "*i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico*". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Borri Federico aveva lo status di "giovane di serie" come risulta, altresì, dal certificato storico in atti. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di Società di calcio affiliate alla F.I.G.C., non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C., sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5 del vigente Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C.

La Società pertanto risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del'art. 4, comma 2 CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per Federico Borri;
- sospensione della licenza per giorni 50 (cinquanta) per Furio Valcareggi.

Infigge la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società FC Empoli Spa.

Il Presidente della CDN

Dr. Sabino Luce

Publicato in Roma il 13 dicembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete